

VERBALE D'ACCORDO

Tra la Pronto Assistance Servizi srl, assistita dalla Capogruppo Fondiaria-SAI, da una parte, e i Coordinamenti/Rappresentanze Sindacali Aziendali di FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA/UIL del Gruppo Fondiaria-SAI, dall'altra,

PREMESSO CHE

- Nel settembre 2008 le OO.SS. hanno presentato richiesta di applicazione del contratto assicurativo alla società Pronto Assistance Servizi, in luogo del CCNL commercio, in quanto a loro parere l'attività svolta in PAS sarebbe stata riconducibile all'area contrattuale assicurativa ed in particolare alla parte terza del vigente CCNL.
- Le Parti in data 31/3/2009 hanno sottoscritto un verbale d'accordo in cui, tra l'altro, hanno ritenuto che vi fossero le condizioni per una concreta valutazione di una diversa disciplina contrattuale applicabile con gradualità e progressività a PAS e hanno concordato che al fine di esaminare le problematiche di riconducibilità al CCNL assicurativo dell'attività oggi svolta da PAS e gestire i relativi processi applicativi, fosse necessario fissare ulteriori incontri di approfondimento, con l'impegno di addivenire ad un accordo in merito.
- In data 16/4/2009 le Parti hanno avviato il tavolo di discussione e il confronto è proseguito in più fasi, l'ultima delle quali si è svolta in data 25/6/2009 con la formulazione da parte dell'Azienda di una soluzione negoziale della questione in esame;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- 2) Le Parti confermano la volontà di salvaguardare il sistema di relazioni industriali, le garanzie e gli equilibri definiti negli accordi sottoscritti a partire dal Protocollo d'Intesa del 30/7/2002, nell'ambito dei quali si colloca la presente soluzione negoziale della problematica sollevata in merito all'inquadramento contrattuale della società Pronto Assistance Servizi.

3) APPLICAZIONE CCNL ASSICURATIVO - INQUADRAMENTI

Verificata l'evoluzione operativa di PAS concretizzatasi nel corso degli ultimi mesi che, accanto al Servizio di Assistenza (ramo XVIII), ha visto svilupparsi l'attività di call center specializzata nella vendita di prodotti assicurativi, in base a procedure altamente standardizzate della società Dialogo, le Parti concordano circa la riconducibilità dell'attività svolta da PAS al settore assicurativo che avverrà con le seguenti modalità:

- a) I dipendenti PAS che prestano la loro attività presso le Unità: Assistenza Ramo XVIII, Servizi Operativi, Dialogo Front Office II livello, Bancassurance verranno inquadrati nel CCNL del settore assicurativo, parte III, sez. I.
A coloro che svolgono la mansione di team leader spetta il trattamento economico previsto per il coordinatore di team.

Pronto Assistance Servizi

DeeBaur
Viola

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]

b) I dipendenti PAS che prestano la loro attività presso l'unità Dialogo Front Office di I livello verranno inquadrati nel CCNL del settore assicurativo, parte III, sez. II.

A coloro che svolgono la mansione di team leader spetta il trattamento economico previsto per il coordinatore di team.

c) I dipendenti PAS che prestano la loro attività presso i restanti Uffici di Staff verranno inquadrati nel CCNL del settore assicurativo, parte I. Si precisa che il passaggio dei dipendenti PAS dall'inquadramento del CCNL terziario a quello assicurativo verrà effettuato nel rispetto delle condizioni professionali in atto e sulla base delle mansioni/funzioni attualmente svolte in correlazione alla seguente griglia di inquadramento:

- coloro che sono attualmente inquadrati nel 3° livello del CCNL commercio verranno inseriti nell'area professionale C - 3° livello retributivo CCNL assicurativo;
- coloro che sono attualmente inquadrati nel 2° livello del CCNL commercio verranno inquadrati nell'area professionale B - 4° livello retributivo CCNL assicurativo;
- coloro che sono attualmente inquadrati nel 2° livello del CCNL commercio e svolgono funzioni di coordinamento o di responsabilità di ufficio verranno inquadrati nell'area professionale B - 5° livello retributivo del CCNL assicurativo.

Si precisa che il passaggio dall'inquadramento nel settore terziario a quello assicurativo sarà oggetto di verifica fra le Parti entro sei mesi dalla data del 1/4/2010 al fine di valutare eventuali interventi che si rendessero necessari.

Si precisa altresì che per quanto non disciplinato dalla Disciplina Speciale Parte III del CCNL assicurativo, varranno le regole di carattere generale previste dalla Disciplina Generale parte I e II del CCNL assicurativo, in quanto compatibili ed applicabili ai dipendenti inquadrati nella Disciplina Speciale Parte III.

Si specifica infine che PAS si impegnerà a chiedere all'INPS l'iscrizione nel settore merceologico delle Società di assicurazione

4) IMPORTI CORRISPOSTI E DECORRENZE

A tutti i dipendenti PAS attualmente in servizio verranno riconosciuti gli importi di seguito riportati sotto forma di assegno ad personam assorbibile in caso di incremento retributivo previsto dal CCNL commercio successivo alla decorrenza dell'assegno, ovvero al momento del passaggio al CCNL assicurativo con le seguenti decorrenze:

- euro 300 lordi 1/7/2009
- euro 300 lordi 1/1/2010
- euro 211 lordi 1/4/2010

Il passaggio dal CCNL commercio a quello assicurativo avverrà con decorrenza 1/4/2010 con inserimento nella classe di anzianità corrispondente all'anzianità maturata

Handwritten notes:
Arigo Novara / Fucila / [Signature]

Handwritten notes:
[Signature] / [Signature]

Handwritten notes:
[Signature]

Handwritten notes:
[Signature]

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

dalla data di assunzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL assicurativo per il personale assunto a decorrere dal 18/12/1999.

Fino al 31/3/2010 verrà applicato il CCNL terziario salvo quanto già disciplinato da apposito accordo.

DIPENDENTI PAS INQUADRATI NEL CCNL ASSICURATIVO PARTE III, SEZ. II

SISTEMA PROVVISORIO

Ai sensi dell'art. 174 del CCNL assicurativo, al personale che verrà inquadrato nel CCNL Assicurativo, parte III, sez. II, verranno corrisposti compensi provvisoriamente determinati sulla base dei criteri di seguito esposti e concordati tra le Parti:

- **Produttività nuove polizze/volume raccolta premi:** sulla raccolta dei premi relativi alle nuove polizze saranno applicate a favore dei singoli dipendenti aliquote provvisorie stabilite in misura progressiva per scaglioni di produzione, come da comunicazione aziendale già illustrata alle OO.SS., che verrà formalizzata al personale interessato;
- **Rinnovi:** al raggiungimento di un tasso di rinnovo pari o superiore all'85% delle polizze presenti in portafoglio l'anno precedente, verrà riconosciuta a tutti i dipendenti interessati una provvigione fissa, come da comunicazione aziendale già illustrata alle OO.SS., che verrà formalizzata al personale interessato.

Il sistema provvisoriale sopra descritto avrà durata biennale a far data dal momento di applicazione del CCNL assicurativo.

Per il personale in servizio alla data del 31/3/2010 sarà garantita una retribuzione (tabella stipendiale fissa più provvigioni) almeno pari a quella percepita al momento del passaggio al CCNL assicurativo.





Pertanto laddove si determinasse una differenza tra la retribuzione percepita alla data del 31/3/2010, comprensiva delle voci della contrattazione collettiva del settore terziario (paga base, indennità di contingenza, terzo elemento), degli eventuali scatti di anzianità e degli eventuali superminimi, rispetto alla retribuzione derivante dalla somma delle tabelle stipendiali fisse e delle provvigioni calcolate sulla base dei criteri sopra esposti, l'Azienda corrisponderà un importo pari a tale differenza sotto forma di una tantum annuale.


Le provvigioni saranno assorbite fino a concorrenza della retribuzione CCNL commercio percepita alla data del 31/3/2010 comprensiva della terza e ultima tranche di 211 euro lordi di cui al punto 4).


INDENNITA' DI MANSIONE

Con decorrenza 1/4/2010 le Parti concordano che al personale che verrà inquadrato nel CCNL Assicurativo, parte III, sez. II, in relazione allo svolgimento dell'attività di informazione e variazione polizze (cd. tasso T3), verrà corrisposta una indennità annua pari a 650 Euro lordi.

5)





























- modalità di comunicazione mensile produttività nuove polizze / volume raccolta premi.

Su tali temi le Parti si impegnano a concludere il confronto con la sottoscrizione di un verbale d'accordo entro il 30/11/2009 . Il perfezionamento di tale verbale d'accordo è elemento essenziale ed irrinunciabile per rendere operativo il passaggio dal CCNL commercio al CCNL assicurativo previsto per il 1/4/2010 .

- d. Il lavoro straordinario compiuto in un giorno feriale (lunedì/sabato) sarà retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 25%, come previsto dall'art. 110 CCNL primo capoverso.
Il lavoro straordinario compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale sarà retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 30%, come previsto dall'art.112 CCNL.
Il lavoro straordinario notturno, cioè dalle 22 alle 6, sarà retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 45%, come previsto dall'art. 110 CCNL 3° capoverso.

- e. A tutti i dipendenti che verranno inquadrati nel CCNL assicurativo, parte I, si applicherà la distribuzione delle 37 ore settimanali su 5 giorni da lunedì al venerdì.

In sede di incontro di cui al punto c) le Parti valuteranno anche le condizioni per l'estensione dell'orario flessibile piazza di Torino ai dipendenti inquadrati in parte I CCNL assicurativo

7) PART-TIME

Rimarranno invariati gli attuali schemi di orario part-time presenti in Azienda, anche dopo il passaggio al CCNL Assicurativo

- 20 ore settimanali
- 25 ore settimanali
- 30 ore settimanali.

Il lavoro supplementare e il lavoro straordinario compiuto dai dipendenti a tempo parziale sarà retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria aumentata del 30%.

8) PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le Parti si attiveranno affinché PAS aderisca al Fondo Pensione Cassa di Previdenza dei Dipendenti di Società del Gruppo Fondiaria-SAI al fine di garantire i trattamenti previdenziali previsti dal CCNL assicurativo.

A far data dall'1/4/2010 a tutti i dipendenti PAS si applicherà l'art 86 CCNL assicurativo nonché quanto previsto dal regolamento allegato n. 13 al medesimo CCNL, che assorbirà l'attuale trattamento previdenziale complementare previsto con regolamento PAS 15/5/2007.

In particolare:

- il contributo a carico azienda sarà pari al 2% calcolato sulla retribuzione annua lorda di cui al punto 7 dell'allegato 13 CCNL

Viola Turchi
Paolo Ferrero
Algo Nava
Decio Sanna
Algo Nava

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

